

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49303 Anno 2019

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udiienza: 30/09/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DI VINCENZO MARIO nato a PALERMO il 08/11/1988

D'ANGELO FILIPPO nato a PALERMO il 05/07/1989

avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI

che ha concluso chiedendo

~~Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'~~

~~udito il difensore~~

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 25/09/2018 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Mario Di Vincenzo e Filippo D'Angelo alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 469 cod. pen., per avere fatto uso di "targhini" contraffatti a bordo dei ciclomotori di rispettiva proprietà.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse dei due imputati.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del Di Vincenzo è affidato ai seguenti motivi.
 - 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto di non applicare, alla condotta dell'imputato, l'art. 100, comma 12 cod. strad., alla luce del principio di specialità.
 - 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere i giudici di merito tratto dal semplice fatto che il ricorrente fosse stato trovato a bordo del veicolo la conseguenza che ne fosse il proprietario e che la contraffazione fosse a lui riferibile.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del D'Angelo è affidato ai seguenti motivi.
 - 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso la grossolanità del falso.
 - 4.2.. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, prospettando una censura analoga a quella di cui al primo motivo del ricorso del coimputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Di Vincenzo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del D'Angelo sono infondati, in quanto, come da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cagnetta, Rv. 273035, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strad. sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione, laddove, diversamente, operano le restanti norme del codice penale concernenti, come nella specie, una certificazione amministrativa (Sez. 2, n. 35434 del 05/07/2010, Bruognolo, Rv. 248303).
2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Di Vincenzo è inammissibile per assenza di specificità.
Premesso che non risulta essere stata contestata in appello la ritenuta proprietà del veicolo, si osserva che la Corte territoriale ha richiamato sul punto il contenuto dei verbali di sequestro, a proposito dei quali il ricorrente tace in modo assoluto.
Al riguardo, va ribadito che la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del D'Angelo è inammissibile per la stessa ragione, avendo chiarito la Corte d'appello, in termini che non palesano alcuna illogicità e che si collocano nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015 - dep. 22/02/2016, Carillo, Rv. 266417), che i "targhini" erano dello stesso materiale plastificato degli originali e che solo i controlli via radio con la Motorizzazione civile avevano consentito di accertare che si trattava di targhe alterate.

4 Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/09/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Eduardo De Gregorio



CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE